



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47674495

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 4298

Numero raccolta: 3200

Data stipula: 20/06/2023

Notaio: FEDERICO DI BIASE

Codice fiscale: DBSFRC84P26F205X

Natura:

Contratto di concessione

Parti:

1-Persona Giuridica: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA - 80002670711

2-Persona Giuridica: LOTRAS SRL - 02339200715

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: FOGGIA

DATA: 27/06/2023

NUMERO: 12107

SERIE: 1T

IMPORTO: € 200

CONTRATTO DI CONCESSIONE

stipulato per Atto Pubblico notarile informatico ai sensi del d.lgs 163/2006 s.m.i. e che verrà conservato a norma, presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato (ex art.6 comma 5 d.l. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012 n.221)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di giugno

20 giugno 2023

in Foggia, via Monsignor Fortunato Maria Farina n.62, nella sede del Consorzio per Area di Sviluppo Industriale di Foggia, ove conferito, avanti a me dott. FEDERICO di BIASE, Notaio in Lesina dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera,

SI SONO COSTITUITI:

1) Il "**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA**" (che in appresso verrà denominato più semplicemente "Consorzio"), con sede in Foggia, alla Via Mons. F. Maria Farina 62, Ente Pubblico Economico ai sensi dell'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, codice fiscale: 80002670711, Partita Iva: 00205740715, in persona di:

- **DE PAOLIS AGOSTINO**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 15 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede del detto Consorzio, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio, munito, come dichiara, degli occorrenti poteri, ai sensi di legge e del vigente Statuto, (in seguito, per brevità, denominato anche "Concedente" o "Parte");

2) La società "**LOTTRAS SRL**" con sede in Foggia Zona Industriale Incoronata Terminal Ferroviario, capitale sociale euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Foggia al numero, codice fiscale e partita iva 02339200715 ed avente numero FG - 212635 del R.E.A. di Foggia, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante De Girolamo Armando, nato a Manfredonia il 6 maggio 1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale della società suindicata, (in seguito, per brevità, denominato anche "Appaltatore" o "Parte").

Detti componenti, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiarano esatti i dati suindicati, anche con riferimento ai numeri di codice fiscale e mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono che:

A) In data 20 settembre 2021, la società Lottras S.r.l. ha presentato la "Proposta di partenariato pubblico privato per la gestione della Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata" ("Proposta"), ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" ("Codice").

B) Successivamente alla dichiarazione di fattibilità della Proposta, con delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio ASI, l'operazione è stata inserita negli strumenti di programmazione dell'Ente.

C) In data 28 dicembre 2022, il Consorzio ASI ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento della Concessione, sulla base del progetto di gestione del Servizio ("Progetto di gestione") e del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli Interventi ("Progetto di fattibilità"), dichiarati fattibili e

Registrato

a Foggia

il 27/06/2023

al n. 12107 Serie 1T

approvati, sulla G.U.U.E. n. S/250 del 28.12.2022, sulla G.U.R.I. n. 151 – 5 serie speciale del 28.12.2022, trasmesso per la pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Puglia il 28.12.2022, nonché pubblicato, per estratto, su due quotidiani nazionali e due a maggiore diffusione locale il 28.12.2022. Il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, è stato pubblicato infine sul sito internet del Consorzio ASI.

D) A seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 30 del 12 maggio 2023, il Consorzio ASI ha aggiudicato la Concessione alla società LOTRAS S.r.l. (C.F. e P.IVA 02339200715), con sede legale in Foggia, alla Zona ASI Incoronata – Terminal Ferroviario.

E) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico e finanziario, ("PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario della Concessione, per un periodo di anni 44 (quarantaquattro). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla qualità del servizio di gestione tecnica e funzionale dell'intera PLFII ("Servizio"), meglio descritto nel documento Relazione sulle funzionalità della gestione infrastrutturale e dei relativi servizi, Allegato 2.1 al presente atto;

b) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla qualità e alla quantità delle opere di realizzazione del deposito ferroviario e del deposito merci meramente accessorie alla produzione del Servizio ("Interventi"). Gli Interventi sono meglio descritti nel Progetto di fattibilità, Allegati 2.4.01÷2.4.11 al presente atto;

c) che l'importo degli Interventi offerti in gara, comprensivo di lavori, spese tecniche, imprevisti e oneri per la sicurezza, è complessivamente pari a € 7.893.224,38 (euro settemilionioctocentonovantatremiladuecentoventiquattro virgola trentotto) oltre IVA;

d) che l'avvio della realizzazione dei lavori è stimato a far data dall'inizio del 2024, fermo restando il totale rispetto dello sviluppo temporale di tutte le fasi e del termine per l'ultimazione di cui al cronoprogramma complessivo cui il Consorzio ASI è tenuto ad attenersi al fine dell'ottenimento dei finanziamenti richiamati alla successiva lettera g), come meglio specificato dal programma operativo ("Programma operativo degli Interventi") condiviso con la Regione Puglia, anche al fine di garantire la continuità dell'attività del Terminal;

e) che nelle more della realizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere b) e d), al Concessionario è affidata e, quindi, autorizzata la gestione delle attività della PLFII/Terminal; con obbligo da parte del Concedente di comunicare all'Affidatario dei lavori di cui alla precedente lettera d) l'obbligo di garantire al Concessionario il regolare svolgimento delle attività;

f) che il Concessionario nella qualità di soggetto delegato da RFI spa (Rete ferroviaria Italiana) è tenuto alla verifica dei lavori e delle opere ferroviarie secondo quanto prescritto dalla stessa RFI;

g) che gli Interventi siano finanziati dal fondo FSC 2014-2020 - Patto per lo

Sviluppo della Regione Puglia - Realizzazione Piattaforma Logistica Integrata Incoronata - Zona ASI Foggia loc. Incoronata, in una misura pari a € 2.199.000,00 (duemilionicentovanovecento novemila virgola zero zero) oltre IVA;

h) che la quantità e la qualità delle manutenzioni degli Interventi, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a € 8.802.200,00 (ottomilionioottocentoduemiladuecento virgola zero zero) oltre IVA;

i) che le manutenzioni straordinarie degli Interventi e delle opere realizzate dal Consorzio ASI, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano finanziate mediante un accantonamento contabile e finanziario annuale in apposito fondo di riserva ("O&MRA"). L'eventuale ammontare residuo del fondo, alla scadenza del termine di durata della Concessione, dovrà essere restituito al Concedente;

j) che le tariffe del Servizio siano rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT – FOI di riferimento, a decorrere dal secondo anno di durata della Concessione;

k) che il Concessionario paghi regolarmente al Concedente un canone annuale per lo sfruttamento economico della PLFII ("Canone") d'importo pari a:

- € 25.531,88 (venticinquemilacinquecentotrentuno/88), oltre IVA, dalla data odierna alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi;

- € 80.100,00 (ottantamilacento/00), oltre IVA, dalla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi fino al termine di durata della Concessione;

l) che il Canone sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Art. 19;

m) che il Concessionario versi al Concedente, entro la data del 10 luglio 2023, un'anticipazione dei canoni annuali per lo sfruttamento economico della PLFII d'importo pari a € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA. L'anticipazione dei canoni annuali corrisposta al Concedente verrà recuperata sul valore di ciascun canone annuale dovuto per l'intera durata contrattuale come sopra determinato, a quote costanti ossia per 1/43 (un quarantatresimo) per anno, come previsto nel PEF di aggiudicazione;

n) che ogni variazione del perimetro della Concessione che non sia imputabile al Concessionario e che comporti un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario - come definita nel documento Elenco delle definizioni (Allegato 3.3 al Contratto) - quali sopravvenienze normative, causa di forza maggiore, eventuali richieste del Concedente accettate dal concessionario, saranno motivo di revisione del PEF da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

F) Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:

a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;

b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare

flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

G) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori valutati congiuntamente:

- a) TIR dei mezzi propri (post tax e post finance) pari a 7,29% (sette virgola ventinove per cento) - indicatore prioritario nel caso di riequilibrio;
 - b) TIR di progetto (post tax) pari a 6,27% (sei virgola ventisette per cento);
 - c) tutti gli altri indicatori riportati nel Piano Economico Finanziario asseverato.
- Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto ("Contratto"), le Parti convengono e stipulano quanto segue, considerando, ai fini repertoriali, il Valore dell'Investimento.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse ("Premesse") e gli allegati ("Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Si allegano al presente atto sotto la lettera "A", in unica fascicolazione, tutti gli allegati indicati nel presente atto, ad eccezione della fideiussione appresso citata che si allega sotto la lettera "B", in copia digitale di originale analogico posta in essere da me notaio in data odierna.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 3.3, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato 3.3 medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce:
 - a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;
 - b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) di essere in possesso, al momento della stipula del Contratto e per tutta la durata della concessione di tutti i requisiti di ordine generale e speciale necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di concessionario in relazione all'oggetto della Concessione, nonché di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario e di ogni altro requisito di generale capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) di accettare l'applicazione della "Clausola Sociale" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione all'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del Gestore Uscente;
 - e) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia,

procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrare nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;

f) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11, del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione di partenariato pubblico privato, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del Servizio e della realizzazione degli Interventi, come meglio descritto nelle Premesse, nel Progetto di gestione del Servizio (Allegato 2.1) e nel Progetto di fattibilità degli Interventi (Allegati 2.4.01÷2.4.11).

2. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € 1 2 2 . 4 0 5 . 6 3 5 , 9 8 (centoventiduemilioniquattrocentocinquemilaseicentotrentacinque/98) oltre IVA. Il valore dell'investimento è pari a € 8.989.280,18 (ottomilioninovecentoottantanovemiladuecentoottanta/18) oltre IVA, dei quali per gli Interventi € 7.893.224,38 (settemilionioctocentonovantatremiladuecentoventiquattro/38) oltre IVA, comprensivi di lavori, spese tecniche, imprevisti, oneri per la sicurezza, e per le Espropriazioni € 270.000,00 (duecentosettantamila/00), nonché oneri finanziari capitalizzati, oltre IVA. L'importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico del Progetto esecutivo approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile salvo quanto previsto nel successivo Art. 22.

3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

a) l'erogazione del Servizio da parte del Concessionario per l'intera durata della Concessione, in conformità a quanto stabilito nel Contratto;

b) l'elaborazione di eventuali varianti al Progetto definitivo ed esecutivo degli Interventi in conformità al progetto definitivo approvato e verificato ai sensi di legge;

c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché all'esecuzione degli Interventi;

d) l'esecuzione degli Interventi a regola d'arte e in conformità al Progetto esecutivo;

e) la Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Interventi realizzati dal Proponente e delle opere realizzate dal Consorzio ASI, secondo le previsioni del Piano di manutenzione degli Interventi e in relazione al ciclo di vita degli Interventi;

f) la consegna al Concedente degli elaborati finali di progetto ("AS BUILT") degli Interventi e di ogni altra attività e/o intervento necessario per la perfetta realizzazione dei lavori e/o erogazione del servizio oggetto di concessione.

4. Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto e della normativa applicabile.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 44 (quarantaquattro), a decorrere dalla data odierna.

2. La durata della Concessione è così suddivisa:

a) 44 (quarantaquattro) anni per la gestione del Servizio ("Fase di gestione"), decorrenti dalla data di consegna del Servizio e delle aree, che dovrà avvenire in contraddittorio ed essere verbalizzata entro e non oltre i 7 (sette) giorni dalla data odierna, fino alla scadenza della Concessione; dei quali:

b) 449 (quattrocentoquarantanove) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori ("Fase di realizzazione"), decorrenti dalla data di consegna degli stessi, che dovrà avvenire nel rispetto dei tempi del cronoprogramma predisposto per il completamento dell'intervento entro il 31 dicembre 2025, così come stabilito dal soggetto erogante il finanziamento (Regione Puglia);

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della Concessione è stata calcolata, ai sensi dell'art. 168 del Codice, con riferimento al tempo necessario per l'integrale recupero degli investimenti del Concessionario, unitamente alla remunerazione del capitale investito, come previsto nel PEF.

SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per l'avvio della gestione del Servizio e per la realizzazione degli Interventi indicate. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario per fatti non imputabili al

concessionario, le Parti possono avviare la procedura di cui al successivo Art. 22.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per l'avvio della gestione del Servizio e per la realizzazione degli Interventi. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver comunque attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Al Concedente compete:

a) vigilare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario, in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Progetto di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

b) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione del Contratto e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:

- porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni, come previsto nell'Art. 6 che precede;

c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto definitivo ed esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

d) nominare il Direttore dell'esecuzione nonché il Direttore dei lavori e il Collaudatore degli Interventi, nel rispetto dell'art. 31, comma 13, del Codice nonché degli articoli 10 e 23 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

e) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 32.

8. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

8.1 - Progettazione e realizzazione degli Interventi

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.

2. Per la progettazione, il Concessionario, a proprie cura e spese, assume l'obbligo di:

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto nonché la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base dello studio di fattibilità approvato;

b) elaborare le modifiche del Progetto definitivo ed esecutivo eventualmente richieste dal Concedente;

b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto definitivo modificato e corredato delle autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione sono curate dal Concessionario, entro 68 giorni dall'efficacia del Contratto;

b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto definitivo, rielaborato sulla base delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 15 giorni dalla richiesta del Concedente;

b-quater) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto esecutivo modificato e corredato delle autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione sono curate dal Concessionario, entro 43 giorni dall'approvazione del Progetto definitivo;

b-quinquies) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto esecutivo, rielaborato sulla base delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 15 giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Gli aggravii in termini di costi e tempi, derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), sono a carico del Concedente o del Concessionario secondo quanto previsto nell'Art. 6 che precede.

4. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettera b), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 17 se i ritardi sono imputabili al Concessionario.

5. Il Concessionario si obbliga altresì a:

a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto esecutivo che dovrà essere approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Programma operativo degli Interventi (Allegato C6);

b) per il tramite della direzione lavori, a partecipare alla tenuta della

contabilità degli Interventi con le modalità di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;

- c) consegnare al Concedente l'AS BUILT entro 8 (otto) settimane dall'ultimazione degli Interventi;
- d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;
- e) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- f) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e a provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- h) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 4 (quattro) mesi dall'approvazione del Progetto esecutivo che non potrà essere rilasciata prima che siano state verificate le eventuali interferenze con l'AS BUILT del Lotto 1. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
- i) inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi;
- j) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di relativa sottoscrizione;
- k) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, normativa ambientale assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.

7. Il Concessionario si obbliga entro 4 (quattro) mesi dall'approvazione del Progetto esecutivo, che non potrà essere rilasciata prima che siano state verificate le eventuali interferenze con l'AS BUILT del Lotto 1, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli Interventi, attraverso la stipula del contratto di finanziamento o il reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento. Decorso detto

termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto s'intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 27 e il Concessionario medesimo non avrà diritto al rimborso delle spese di progettazione.

8. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

8.2 - Espropriazioni

1. Il Concedente potrà delegare il Concessionario all'esercizio dei propri poteri espropriativi mediante apposito atto.

2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta a ottemperare agli obblighi di legge nonché a:

a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;

b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.

3. Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi determinati da errori e/o omissioni riconducibili ad esso Concessionario nonché di tutte le spese e degli oneri derivanti da ritardi, errori e/o omissioni nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del Concessionario.

4. Il Concessionario non può in ogni caso eccepire errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

8.3 - Obblighi del Concessionario

1. Le attività oggetto del Contratto avranno inizio con la formale consegna del Servizio e delle aree, che avverrà, con le modalità specificate nell'Art. 5, comma 2, lettera a) che precede, entro 7 (sette) giorni dalla data odierna.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto anche con riferimento ai terzi appaltatori e ai subappaltatori.

3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

a) i soci affidatari di qualsiasi attività devono essere qualificati per le attività da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;

b) le attività di gestione del Servizio e di realizzazione degli Interventi possono essere subappaltate entro i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla legge e dichiarati in sede di offerta;

c) il Servizio deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione. Il Concessionario, più specificatamente, ha l'obbligo di:

- I. gestire la PLFII Impianti in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
 - II. mantenere la PLFII, secondo quanto previsto nel Progetto di gestione;
 - III. porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o di finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l'esecuzione di qualsiasi attività che costituisca oggetto del Contratto o che sia ad essa complementare e/o supplementare, allo scopo di far incamerare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche al momento del riequilibrio del PEF rivolto ad assorbire, nell'ambito della Concessione, i predetti finanziamenti di scopo.
4. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti direttamente dai propri soci, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, o in subappalto, ai sensi dell'art. 174 del Codice.
 5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, copia del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
 6. Il Concessionario s'impegna a eseguire la Manutenzione con le modalità e nei tempi previsti nel Programma operativo del Servizio (Allegato 2.1 e Allegato B.3), in modo da garantire la piena funzionalità della PLFII per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare l'infrastruttura al Concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, così come previsto nel Progetto di gestione. Al fine dell'accertamento dello stato della PLFII alla scadenza del termine contrattuale, le Parti si obbligano reciprocamente a effettuare un collaudo nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione ("Collaudo della Concessione").

8.4 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a:
 - a) trasmettere al Direttore dell'esecuzione e al Direttore dei lavori (quando nominato) tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
 - b) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione, il Direttore dei lavori e/o gli incaricati da essi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
 - c) fornire al Concedente, mediante PEC, la relazione annuale sull'andamento delle attività di gestione e manutenzione comprensiva del saldo del fondo O&MRA e dei suoi utilizzi unitamente a un rendiconto quantitativo/contabile
 - d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nella gestione del Servizio sia nell'esecuzione degli Interventi sia l'indisponibilità, anche parziale, della PLFII;
 - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche

solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;

iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito aperte a favore del Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;

iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;

v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sulla gestione del Servizio, sulla progettazione e sull'esecuzione degli Interventi o sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;

e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sulla realizzazione degli Interventi, al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base del Contratto, unitamente agli AS BUILT, entro i due anni dall'ultimazione degli Interventi;

f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.

9. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività poste a suo carico dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, negli Allegati e quindi nei Documenti contrattuali sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee ad assicurarne il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell'erogazione del Servizio, della Progettazione Esecutiva e dell'esecuzione degli Interventi nonché di ogni attività connessa.

10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti s'impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario di seguito indicato, dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e a far sì

che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

a) DE GIROLAMO Armando: conto corrente bancario intestato alla società "Lotras srl" identificato dal codice IBAN: IT55Z0538715701000003864100 acceso presso BPER Banca S.p.A., Filiale di Foggia, Agenzia 1;

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: ARMANDO DE GIROLAMO nato a Manfredonia (FG) il 6 maggio 1953 ed ivi residente alla Via Cozzolette, 4 C.F. DGRRND53E06E885P;

3. Ciascun bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CUP MASTER n. H71C18000050002 - CUP COLLEGATO n. H71C18000060003 e il CIG n. 9568939A42.

4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato sia alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 31.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia.

7. Il Concessionario garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, specifica clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a

comunicare al cessionario il CUP e il CIG della Concessione, che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11. FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore come definito nel documento Elenco delle definizioni (Allegato 3.3 al Contratto) che ivi viene riportato e trascritto, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento dovrà darne immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di mitigare e/o rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al documento Elenco delle definizioni (Allegato 3.3 al Contratto), la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali perché la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa della gestione del Servizio e/o dell'esecuzione degli Interventi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

4. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano le norme sulla sospensione contenute nel presente atto. Nel caso in cui l'evento di Forza maggiore comporti un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui al successivo Art. 22.

5. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, con le conseguenze di cui al successivo comma 5.

6. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio e/o di realizzare gli Interventi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'evento di Forza maggiore si verifichi successivamente all'ultimazione degli Interventi, determinando l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario della parte del Servizio già gestita nonché del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui al successivo Art. 25 e del contributo eventualmente già versatogli dal Concedente. Qualora l'evento di Forza maggiore si verifichi prima dell'ultimazione degli Interventi, determinando l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario della parte del Servizio già gestita nonché dei costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui al successivo Art. 25 e del contributo

eventualmente versatogli dal Concedente. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

12. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I lavori verranno consegnati al Concessionario per l'avvio della loro esecuzione, ad approvazione del progetto esecutivo come da cronoprogramma allegato (Allegato C6). La consegna risulterà da un verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto da entrambe le Parti.

2. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice.

3. I soci ai quali sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli entro il valore dei requisiti spesi in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno dei soci interessati.

4. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 2 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli Interventi devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità al Progetto esecutivo approvato;

b) gli Interventi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi previsti dalla legge e indicati in sede di offerta;

c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo degli Interventi ancorché frazionati tra i singoli soci;

d) i prezzi applicati saranno quelli dell'Elenco dei prezzi unitari, di cui all'Allegato C5 del contratto. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nel Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel Progetto esecutivo, e pertanto non contenuti nell'Elenco dei prezzi unitari, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 23 sulla base del listino vigente delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.

5. Alle prestazioni eseguite in subappalto, si applica l'art. 174 del Codice.

6. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti direttamente dai propri soci, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice; o in subappalto, ai sensi dell'art. 174 del Codice.

7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei necessari requisiti di ordine generale e dei necessari requisiti professionali e speciali.

8. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e di controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile del procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile del procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, nonché al Direttore dei lavori per la Fase di realizzazione, esercitando i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, con riferimento alla Fase di gestione, secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo III decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario.

4. Il Direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, con riferimento alla Fase di realizzazione, secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo II decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario. I compensi della Direzione dei lavori sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario.

14. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, commi 6 e 7 del Codice.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi del Collaudatore, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario.

3. Il Concessionario s'impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

4. Del Collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale.

5. Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione degli Interventi, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 102, comma 3, del Codice nonché dell'art. 12 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

15. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di gara iniziali, tra i quali anche la bozza di convenzione (lavori e servizi complementari);

b) lavori e servizi supplementari, resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (varianti);
- d) sostituzione del Concessionario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 7 (varianti);
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

2. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 175 del Codice, effettuare investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario allo scopo di migliorare lo stato e/o il funzionamento della PLFII e/o ai fini di un miglioramento dello standard qualitativo delle prestazioni contrattuali e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 23, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le condizioni di equilibrio del PEF.

3. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per gli scopi elencati nel precedente comma 2 non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, comma 3 del Codice.

4. L'esecuzione dei lavori complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei servizi di gestione complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i.

5. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più delle modifiche di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore iniziale della Concessione. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella progettazione relativa alle modifiche contrattuali di cui al presente Art. 18. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche contrattuali di cui al presente Art. 18, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di riequilibrio di cui al successivo art. 22.

8. Le modifiche di cui al presente Art. 18 non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'art.

175, comma 7, lettera b) del Codice né alterare l'allocazione dei rischi tra le Parti.

9. Le varianti in corso d'opera, anche quelle relative alla gestione del Servizio, possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 106 e/o all'art. 149 del Codice per lo specifico caso di beni sottoposti a vincolo del Ministero dei beni culturali.

10. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto di gestione del Servizio e/o al Progetto esecutivo degli Interventi già approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto di gestione del Servizio o del Progetto esecutivo degli Interventi;

b) non comportino incremento/decremento dei costi di gestione del Servizio previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di € 10.000,00 (diecimila/00) e/o incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00) e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di 30 (trenta) giorni.

11. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione della PLFII.

12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.

13. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 15, comma 3, lett. d).

14. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

ART. 16 – SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 11, qualora in seguito a un evento di Forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di gestire il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione delle attività che non possono essere eseguite a causa di tale evento nonché di quelle parti che possono essere eseguite, seppur parzialmente in analogia anche a quanto previsto dall'art. 17.

2. Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte delle attività di gestione non eseguibile.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 (quindici) giorni di tempo per il

raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte di attività di gestione interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali di cui al successivo Art. 23.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente comma 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a gestire la parte di attività eseguibile, indicata nell'informativa.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale della gestione del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 6.

6. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire un'immediata ripresa della gestione del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente comma 5:

a) qualora la sospensione ecceda i 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 22.

7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 33.

8. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del contributo eventualmente percepito. Non sono in alcun caso dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e ogni altro onere accessorio.

ART. 17 – SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La sospensione dei lavori avverrà in linea con quanto previsto dall'art. 107 del Codice e la normativa al tempo vigente.

2. Qualora un evento di Forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi nonché la durata della Concessione s'intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario come definito nel documento Elenco delle definizioni (Allegato 3.3), le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 22. è fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 33.

5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del contributo eventualmente percepito. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e ogni altro onere accessorio.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali degli Interventi disposte per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali degli Interventi, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione degli Interventi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti.

18. PENALI PER RITARDI IN FASE DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di realizzazione.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente del Progetto definitivo o esecutivo, si applica una penale pari al 0,2% (zero virgola due per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche al netto dell'IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini stabiliti nel Programma operativo degli Interventi, si applica una penale corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille.
4. Escluse le ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'Art. 11.3, comma 1 si applica una penale pari a € 300,00.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali non versate dal Concessionario, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 24, comma 2.
6. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale degli Interventi al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo Art. 31.
7. Le penali di cui al presente Art. 18 sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, consentendo l'emissione del certificato di collaudo nei termini stabiliti dal Programma operativo degli Interventi e senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.

19. TARIFFE, CANONE A FAVORE DEL CONCEDENTE E CONTRIBUTO

19.1 - Tariffe

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio per l'intera durata della Concessione, percependo dall'utenza le tariffe indicate nell'Allegato 2.2 e aggiornate secondo il meccanismo descritto nella Relazione al PEF e nell'Allegato medesimo.
2. Le Parti espressamente convengono che i ricavi da tariffa, eventualmente adeguati agli indici ISTAT-FOI, possano essere dal Concessionario ceduti all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

19.2 - Canone a favore del Concedente

1. A fronte dello sfruttamento economico della PLFII, il Concessionario è obbligato a pagare annualmente al Concedente il Canone per i seguenti importi:
 - a) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, per un importo pari a € 25.531,88 (venticinquemilacinquecentotrentuno/88) oltre IVA dalla data odierna alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi;
 - b) € 80.100,00 (ottantamilacenti/00), oltre IVA dalla data di

emissione del certificato di collaudo degli Interventi fino al termine di durata della Concessione;

nei valori aggiornati secondo il meccanismo descritto nella Relazione al PEF.

2. Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente, entro il primo anno di durata contrattuale, ossia entro la data del 31 dicembre 2023, un'anticipazione dei canoni annuali per lo sfruttamento economico della PLFII d'importo pari a € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA. L'anticipazione dei canoni annuali corrisposta al Concedente verrà recuperata sul valore di ciascun canone annuale dovuto per l'intera durata contrattuale come sopra determinato, a quote costanti ossia per 1/43 per anno, come previsto nel PEF di aggiudicazione.

19.3 - Contributo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che la Concessione si colloca nell'ambito della realizzazione del Corridoio 3 "Scandinavo Mediterraneo" e che pertanto beneficia del Fondo di Coesione 2014-2020 dedicato a trasporti e tutela dell'ambiente negli Stati Membri meno sviluppati. La concessione gode quindi un Contributo d'importo pari a € 2.199.000,00 (duemilionicentonovantanovemila/00) oltre IVA.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono infine che l'erogazione del Contributo è disciplinata dal Disciplinare stipulato tra il Consorzio ASI e la Regione Puglia, Allegato al Contratto, e che pertanto le modalità di rendicontazione e di erogazione del Contributo dipendono dal pieno rispetto di quanto ivi previsto e disciplinato.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'ammontare del Contributo e la sua erogazione potrebbero variare rispetto alle ipotesi simulate nel PEF. Pertanto, qualora l'ammontare e/o le modalità di erogazione al Concessionario del Contributo divergessero da quelle simulate e queste divergenze comportassero un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, Le parti convengono che procederanno al riequilibrio del PEF.

20. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora le prestazioni di gestione del Servizio rese dal Concessionario si discostino dai relativi indicatori di performance, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato 3.4 Indicatori di Performance, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato 3.4.

2. Il Direttore dell'esecuzione, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance nella gestione del Servizio, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

3. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste nell'Allegato 3.4.

4. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Direttore dell'esecuzione convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, le Parti nomineranno un tecnico, scelto tra professori universitari specialisti della materia oggetto di controversia, che verifichi il mancato raggiungimento del

livello della performance e che calcoli la penale eventualmente dovuta.

5. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nell'Allegato 3.4 sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento) a titolo di indennizzo per il disagio causato; l'importo totale della penale non potrà in ogni caso essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Concessione.

6. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 28, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di performance di cui al precedente comma 2 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

21. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nella lettera F) delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF come misurati sulla base degli indicatori contenuti nel PEF valutati congiuntamente (TIR e VAN dell'azionista; TIR e VAN del progetto; DSCR e LLCR).

22. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario (si veda l'Allegato 3.3 Elenco delle Definizioni, che contiene la determinazione dello scostamento dal valore degli indicatori di equilibrio elencati nella lettera H) delle Premesse), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario e non rientranti nel rischio operativo del concessionario medesimo, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione elencate nella lettera E) delle Premesse, solo le seguenti fattispecie:

- a) gli eventi di Forza maggiore di cui al precedente Art. 11;
- b) le cause e i periodi di sospensione di cui ai precedenti Artt. 16 e 17;
- c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di espropriazione, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'Arti. 8.2, commi 3 e 4;
- d) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di erogazione del Servizio nonché e/o di gestione economica e/o funzionale della PLFII e/o di progettazione e/o realizzazione degli Interventi e/o di erogazione del Contributo e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- e) le varianti di cui al precedente Art. 15, richieste dal Concedente o

concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;

f) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui al precedente Art. 15.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario invierà una comunicazione scritta al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;

b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui alla lettera E) delle Premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

5. Ai fini della tutela della finanza pubblica, strettamente connessa al mantenimento dell'allocatione dei rischi, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) ovvero da analoga struttura regionale.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della comunicazione di revisione, le Parti demandano a un tavolo di coordinamento composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 33. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 33.

23. TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della

sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del procedimento del Concedente.

4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
a) un rappresentante del Concedente;
b) un rappresentante del Concessionario;
c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.

6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza nella gestione del Servizio da parte del Concessionario e/o nella progettazione e/o realizzazione degli Interventi, nell'esclusivo interesse del Concedente e nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

24. CAUZIONI

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione del Servizio, il Concessionario ha presentato una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) della media del costo annuo operativo di esercizio dei primi due anni di durata contrattuale previsto dal PEF di aggiudicazione ai sensi dell'art. 183, comma 13, ultimo periodo del Codice (Allegato "B"). Tale cauzione ha validità biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione al termine di ciascun periodo di durata, adeguandone l'importo, sino alla scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della polizza non potrà in alcun caso essere causa di escussione della cauzione.

2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario s'impegna a presentare, entro la data di avvio delle attività di realizzazione, la cauzione di cui all'articolo 103 del Codice nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'investimento [Cfr. Art. 29.1, lett. b del disciplinare di gara e Parere ANAC 21711/2022], scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9001 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

25. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipulerà con primarie imprese di assicurazione e manterrà operanti per tutta la durata della Fase di realizzazione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per un importo garantito corrispondente all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) nella esecuzione dei lavori, per un massimale/sinistro non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

b) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari alla differenza tra il valore del Canone a regime e il valore del Canone della fase preintervento ossia pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);

c) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punto a) e punto b), decorrono dalla data di Consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna a presentare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produrrà idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 6.677.018,10 (seimilioneisecentesettantasettemilazerodiciotto/10). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera (Allegati: "CAUZIONI E POLIZZE – PROGETTIST").

I massimali delle polizze del RTP di progettazione indicato sono i seguenti:

- CONSORZIO UNING RC PROFESSIONALE N. 1/43910/122/182461539 UNIPOL ASSICURAZIONI MASSIMALE € 1.000.000,00 (euro un milione virgola zero zero)
- ARCH. MALCANGI RC PROFESSIONALE N. 0241112162 ASSICURAZIONI GENERALI SPA MASSIMALE € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila virgola zero zero)
- GEOL. GALLO RC PROFESSIONALE N.LSMAEC016906-00 Liberty Mutual Insurance Europe S.E. MASSIMALE € 500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero zero)
- ING. PALUMBO RC PROFESSIONALE N. 1/2554/122/171298505/3 MASSIMALE UNIPOL ASSICURAZIONI € 2.000.000,00 (euro due milioni virgola zero zero)
- INGEGNERIA DEL TERRITORIO RC PROFESSIONALE N. LSMAEC019520-00 MASSIMALE Liberty Mutual Insurance Europe S.E. MASSIMALE € 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgola zero zero)
- LABING SRL RC PROFESSIONALE N. 713364330 ALLIANZ SPA MASSIMALE € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila virgola zero zero).

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., le seguenti polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, per l'intera Fase di Gestione, per un massimale di importo pari a (Allegati: "CAUZIONI E POLIZZE: IMPRESA")

a. per la RCT, € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, € 1.000.000,00 (un milione) per persona ed € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a cose, e 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno per tutta la durata della Concessione;

b. per la RCO, € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, € 3.000.000,00 (tremilioni) per operatore, € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno per tutta la durata della Concessione;

c. per furto euro 100.000,00 (centomila/00)

d. per incendio euro 11.630.000,00 (undicimilioneisessantotrentamila/00)

e. per danni ambientali euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)

Copia di tutte le polizze predette è stata consegnata al Concedente prima della sottoscrizione del Contratto.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 34 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

26. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione, da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni della società di progetto eventualmente costituita e/o l'eventuale costituzione di garanzie sui finanziamenti soci nonché delle garanzie sui crediti che verranno eventualmente a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui al precedente Art. 8.1, comma 7, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

3. Il contratto si considererà risolto di diritto altresì; in caso di mancata presentazione/elaborazione della progettazione, di perdita dei

requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 e di perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs 159/2011 (antimafia).

4. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 5 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC all'ufficio del Settore Affari Generali e Contenzioso, indirizzo di posta elettronica asifoggia@pec.it, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.

5. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente degli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio Settore Affari Generali e Contenzioso, indirizzo di posta elettronica asifoggia@pec.it del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

2. La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

a) gravi violazioni del Progetto di gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità della PLFII ovvero per la mancata gestione, in tutto o in parte, del Servizio, secondo quanto previsto dal precedente Art. 23;

b) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;

c) gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;

d) perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi dell'Allegato B3-Relazione per la gestione e la manutenzione;

e) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 26;

f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 24 e 25;

g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

h) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

i) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;

j) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;

k) Grave violazione di ogni altro obbligo previsto dal presente

contratto.

3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del precedente Art. 13 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.

4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del presente Art. 28.

5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

a) qualora gli Interventi non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché gli Interventi siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;

(iv) le penali maturate a carico del Concessionario;

b) qualora gli Interventi abbiano superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione progettuale già approvata;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;

(iv) le penali maturate a carico del Concessionario.

6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza Direttore dell'esecuzione ed eventualmente del Direttore dei lavori, entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 15 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti.

7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

8. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime

modalità e condizioni previste nel Contratto.

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del precedente Art. 10.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- a) tutti i costi necessari affinché gli Interventi siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
- b) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
- c) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
- d) le penali maturate a carico del Concessionario.

30. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.

3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto contrattuale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) la società s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della

Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza rivolto a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del precedente comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare i beni al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente Art. 31, comma 5.

31. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDEnte

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio Settore Affari Generali e Contenzioso, indirizzo di posta elettronica certificata asifoggia@pec.it.

2. Qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità della gestione del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 34, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore degli Interventi realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui gli Interventi abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF, Allegato C3-C4 Piano Economico e Finanziario, per gli anni residui di durata della Concessione.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) s'intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in

contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 15 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti al Concessionario.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

32. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario pec@pec.lotras.it.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente Art. 32, si applicano i commi 3, 4 e 5, del successivo Art. 34.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente Art. 35, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del Codice.

33. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art. 22, comma 3, la Parte, in presenza dei legittimi presupposti, può recedere dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente Art. 33, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori o del Responsabile dell'esecuzione, entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dell'indennizzo sulla base delle seguenti voci:

a) il valore degli Interventi realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i 15 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante,

qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il Servizio con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

34. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, la PLFII, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali e quant'altro attinente alla gestione del Servizio tornano nella piena disponibilità del Concedente.

2. Il Concedente s'impegna ad avviare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale della Concessione.

3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del Servizio.

35. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta mediante un pagamento una tantum.

36. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: asifoggia@pec.it

b) per il Concessionario: pec@pec.lotras.it.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile composto da trentacinque pagine elettroniche. Dell'atto stesso, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano in presenza di me Notaio, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma. Atto da me Notaio sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge, alle ore tredici e minuti quaranta.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO. FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
Lesina, 11 luglio 2023